



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia  
Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle  
pubbliche affissioni



# **Comune di Mira**

(Provincia di Venezia)

***Regolamento comunale per l'applicazione  
dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti  
sulle pubbliche affissioni***

**Vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla  
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni così come modificato ed integrato  
con atto di C.C. n.32 del 5/4/2007**



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia  
Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle  
pubbliche affissioni

CAPO I° NORME GENERALI.....	3
Art. 1 Oggetto del Regolamento .....	3
Art. 2 Gestione del servizio e classe del Comune.....	3
Art. 3 Durata della concessione.....	3
Art. 4 Remunerazione del servizio.....	3
Art. 5 Funzionario Responsabile del tributo .....	3
Art. 6 Piano Generale Impianti .....	3
Art. 7 Tipologie e quantità impianti pubblicitari.....	4
Art. 8 Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti.....	4
CAPO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ .....	4
Art. 9 Presupposto dell'imposta.....	4
Art. 10 Soggetto passivo dell'imposta .....	4
Art. 11 Obbligo della dichiarazione.....	5
Art. 12 Casi di omessa dichiarazione .....	5
Art. 13 Tariffe .....	5
Art. 14 Categorie delle località.....	5
Art. 15 Riduzioni ed esenzioni .....	5
Art. 16 Pagamento dell'imposta.....	5
Art. 17 Rettifica ed accertamento d'ufficio .....	6
CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI .....	6
Art.18 Criteri e modalità .....	6
Art. 19 Diritto sulle pubbliche affissioni.....	6
Art. 20 Riduzione del diritto .....	6
Art. 21 Esenzioni dal diritto.....	7
Art 22 Pagamento del diritto .....	7
Art. 23 Differimento dei termini per i versamenti .....	7
Art. 24 Sanzioni tributarie .....	7
Art. 25 Rinvio ad altre disposizioni .....	7
Art. 26 Norme transitorie .....	7
Art. 27 Norme finali .....	7



## CAPO I° NORME GENERALI

### Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

### Art. 2 Gestione del servizio e classe del Comune

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.
2. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, il servizio medesimo può essere affidato in concessione a terzi secondo le disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e quelle previste dal vigente Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.
3. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/93, questo Comune, come dai dati forniti dai Servizi Demografici dell'Ente, è classificato nella Classe III.

### Art. 3 Durata della concessione

1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di cinque anni.
2. La concessione può essere rinnovata per non più di una volta alle stesse condizioni, mediante apposito provvedimento da adottare da parte dell'Ente almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.

### Art. 4 Remunerazione del servizio

1. Per la gestione del servizio al concessionario è dovuto un corrispettivo individuato in misura fissa ovvero ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita.
2. Nel caso in cui la remunerazione sia stabilita ad aggio, lo stesso va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo d'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del Comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.
3. Nel caso di variazione delle tariffe superiore al 10%, l'aggio ed il minimo garantito ovvero il corrispettivo fisso, devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

### Art. 5 Funzionario Responsabile del tributo

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli sgravi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

### Art. 6 Piano Generale Impianti

1. La finalità del Piano Generale Impianti è la regolamentazione del corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, le compatibilità di natura architettonica, archeologica ed artistica, ambientali e paesaggistiche.
2. Il Piano Generale Impianti determina la tipologia, il numero, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari, siano esse apposti su proprietà pubbliche o private.
3. Le forme di pubblicità previste dal piano generale Impianti non potranno essere in contrasto con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana e di sicurezza e con le norme di cui al D.Lgs. 285 del 30.4.92, relativo al nuovo codice della strada.



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia  
Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle  
pubbliche affissioni

4. Il Piano Generale Impianti è redatto da una Commissione Tecnica appositamente nominata dalla Giunta Comunale, ed è composta da n. 3 membri, scelti tra personale interno all'Ente o, se necessario, anche da liberi professionisti.
5. La Commissione potrà essere integrata, ove l'Amministrazione lo ritenga utile, da membri senza diritto di voto, rappresentanti delle Associazioni di categoria interessate
6. Il Piano generale Impianti potrà essere modificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, con effetto dall'anno successivo, in relazione a tutte le esigenze di adeguamento che si dovessero manifestare.

#### **Art. 7 Tipologie e quantità impianti pubblicitari**

1. Al fine della determinazione delle tipologie degli impianti pubblicitari si fa specifico riferimento alle tipologie individuate nel D.Lgs. 507/93 – Capo I-;
2. Il Piano Generale Impianti, relativamente agli impianti pubblicitari da destinare alle affissioni, dovrà prevedere le seguenti quantità:  
la superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene fissata in mq. 18 per ogni mille abitanti, così destinati:
  - a) il 20% della superficie per affissioni di natura istituzionale, sociale e di cui all'art. 20;
  - b) il 75% della superficie destinata ad affissioni di natura commerciale;
  - c) il 5% della superficie destinata a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio per affissioni dirette.
  - d) Ogni iniziativa pubblicitaria non potrà superare il 50% degli spazi a ciò destinati.
3. Per particolari esigenze la superficie destinata ad affissioni di tipo istituzionale può essere aumentata, previa deliberazione della Giunta Comunale, fino a coprire il 30% della superficie disponibile, con conseguente riduzione della superficie destinata alle altre attività.

#### **Art. 8 Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti**

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale anche temporaneamente impianti pubblicitari, deve farne apposita istanza all'Ente. La domanda deve contenere in particolare:
  - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
  - b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
  - c) la descrizione dell'impianto, corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
2. Il richiedente dell'impianto è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
3. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere presentata contestualmente apposita richiesta di concessione per l'occupazione del suolo.
4. L'istanza per l'installazione dell'impianto pubblicitario è assegnata al competente ufficio comunale che vi provvede ai sensi della Legge 241/1990.

### **CAPO II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**

#### **Art. 9 Presupposto dell'imposta**

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista dal D.Lgs. 507/93.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### **Art. 10 Soggetto passivo dell'imposta**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia  
Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce e vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### **Art. 11 Obbligo della dichiarazione**

1. Prima di iniziare la pubblicità il soggetto passivo di cui all'art. 10 è tenuto a presentare all'Ente o al concessionario del servizio apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, su apposito modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. È obbligo del Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

### **Art. 12 Casi di omessa dichiarazione**

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui
  - all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993 – effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
  - all'art. 13 del D.Lgs. 507/1993 – effettuata con veicoli;
  - all'art. 14, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 507/1993 – effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

la stessa si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

### **Art. 13 Tariffe**

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. n. 507/93, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni previste nel richiamato decreto legislativo.

### **Art. 14 Categorie delle località**

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 507/1993, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in due categorie, come da allegato al presente regolamento sub lett. A), con applicazione di una maggiorazione tariffaria alla categoria speciale nella misura del 120%. In ogni caso la superficie complessiva delle località comprese nella categoria speciale non può superare il 35% di quella del centro abitato.

### **Art. 15 Riduzioni ed esenzioni**

1. Per quanto concerne le riduzioni e le esenzioni dall'imposta sulla pubblicità si applicano rispettivamente gli artt. 16, 17 del D.Lgs. n. 507/93.

### **Art. 16 Pagamento dell'imposta**

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo dell'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia  
Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle  
pubbliche affissioni

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario e riferito esclusivamente alla gestione del Comune di Mira. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione .
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni pari a € 1.549,37.
4. La riscossione coattiva si effettua mediante ruolo e secondo le disposizioni vigenti. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
5. L'istanza di rimborso delle maggiori somme versate può essere richiesta entro il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato definitivamente il diritto al rimborso. Il Comune o il Concessionario è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

#### **Art. 17 Rettifica ed accertamento d'ufficio**

1. Il Comune, o il Concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata A.R., apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata e degli interessi, con la possibile contestuale irrogazione delle previste sanzioni, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

### **CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Art.18 Criteri e modalità**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o da parte del concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.
2. Le modalità ed i criteri applicativi del servizio sono indicati nell'art. 22 del D.Lgs. 507/93.
3. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

#### **Art. 19 Diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
2. La tariffa del diritto è applicabile nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

#### **Art. 20 Riduzione del diritto**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93;



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia  
Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

### **Art. 21 Esenzioni dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Al fine dell'applicazione dell'esenzione di cui al presente articolo, la superficie complessiva che nel singolo manifesto è destinata a scopi pubblicitari (quale ad esempio l'indicazione degli sponsor commerciali) non deve superare i trecento centimetri quadrati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 507/93.

### **Art 22 Pagamento del diritto**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'articolo 16 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità; per il recupero delle somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

### **Art. 23 Differimento dei termini per i versamenti**

1. La Giunta Comunale può differire entro il termine massimo di sei mesi i termini ordinari di versamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni qualora ricorrano gravi ed oggettive situazioni di disagio economico, debitamente attestate dal Servizio di Assistenza Sociale dell'Ente.
2. È, in ogni caso, esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni nel pagamento di importi già dilazionati o qualora siano riscontrate delle morosità relative a precedenti dilazioni.
3. La dilazione del pagamento di cui al precedente comma 1., comporta comunque l'applicazione degli interessi legali.

### **Art. 24 Sanzioni tributarie**

1. Trovano applicazione le sanzioni amministrative per le violazioni tributarie contenute nei Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 25 Rinvio ad altre disposizioni**

- 1 Quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 507/93, nonché ad ogni altra eventuale normativa vigente applicabile al tributo.

### **Art. 26 Norme transitorie**

1. Fino ad approvazione del Piano Generale degli Impianti da parte della Giunta Comunale, le pubbliche affissioni potranno svolgersi negli spazi disponibili.

### **Art. 27 Entrata in vigore**



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia  
Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle  
pubbliche affissioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1.1.2007, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000.